

Martedì 1 settembre 2009

da **Il Sole 24 Ore**

Scudo, necessario valutare la disciplina post 2001

A determinare il successo dello scudo ter, previsto dal decreto legge anticrisi approvato all'inizio di agosto, sarà, in larga misura, la capacità degli organi competenti di dare risposte sul ruolo di intermediari e professionisti nell'ambito della normativa antiriciclaggio. Rispetto alla situazione che vi era in occasione della prima edizione dello scudo fiscale, quando cioè l'antiriciclaggio non è stato un ostacolo all'emersione dei capitali, la normativa, adesso, è divenuta molto più esigente. E' opportuno ricordare che, per chi intende usufruire dello scudo fiscale, è obbligatorio il rimpatrio (trasferimento fisico) delle somme detenute in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo. Per chi intende far rientrare somme detenute in uno dei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo è prevista, invece, la possibilità di scegliere tra il rimpatrio o la regolarizzazione. Il costo dello scudo è pari al 5% del valore scudato. Lo scudo prevede che banche, Sim, Sgr, poste e fiduciarie potranno ricevere, dal 15 settembre al 15 aprile 2010, le somme rimpatriate o regolarizzate. Intermediario e contribuente compileranno una dichiarazione riservata in cui saranno riportati gli importi dello scudo, garantendo l'anonimato del soggetto scudato.

M. Longhi - M. Piazza, *Scudo al nodo riciclaggio*, in *Il Sole 24 Ore*, 1/09/2009, pag. 29

Somme regolarizzate su conti segreti

Rinvia ai contenuti del DL 350/2001, tra i quali il regime di riservatezza previsto dall'articolo 14, comma 2, il nuovo scudo fiscale. Per garantire la completa riservatezza dei dati inerenti le somme e le attività finanziarie oggetto di rimpatrio, così come affermato dalla circolare Abi 8/2002, è prevista la creazione di appositi conti segreti che gli intermediari sono tenuti ad approntare. L'agenzia delle Entrate con la circolare 85/E del 1° ottobre 2001, aveva sottolineato che gli intermediari non devono fornire al Fisco i dati e le notizie relative alle dichiarazioni riservate. Nel caso di rimpatrio, gli intermediari sono esclusi anche dagli obblighi di monitoraggio fiscale. E nemmeno in una successiva fase di accertamento i dati relativi alle operazioni di emersione vengono comunicati all'amministrazione. Si attendono conferme in tal senso anche nella nuova circolare dell'Agenzia. Sui conti di deposito che accolgono il denaro e le attività rimpatriate possono essere depositate solo le attività rimpatriate con esclusione di ulteriori accrediti tranne le somme derivanti dall'alienazione delle stesse attività rimpatriate e fino a concorrenza dell'importo indicato nella dichiarazione riservata. Tale segregazione interessa anche le attività finanziarie acquisite dall'interessato con l'utilizzo del denaro rimpatriato o derivante dall'alienazione delle attività rimpatriate ovvero anche tramite operazioni di permuta dei titoli rimpatriati.

Renzo Parisotto, *Conto segreto per le somme regolarizzate*, in *Il Sole 24 Ore*, 1/09/2009, pag. 29

Interessi passivi, indicazioni sulla compilazione del prospetto

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n.37, ha aggiunto alcuni importanti tasselli all'interpretazione della disciplina sulla deducibilità degli interessi passivi che i soggetti Ires si sono trovati a dover affrontare per la prima volta in unico 2009. Tre i principali chiarimenti forniti dalle Entrate nel corso della diretta Map. 1) In primo luogo viene affermato che gli interessi passivi che hanno natura commerciale sono sempre deducibili, senza entrare a far parte del calcolo imposto dall'articolo 96 del Tuir. Questi interessi andranno sempre eliminati dall'importo complessivo di interessi e oneri presenti in bilancio, prima di compilare il campo RF 118, casella 1, di unico SC. Gli interessi attivi che derivano da rapporti commerciali andranno, invece, sempre considerati. 2) Per quanto concerne la compilazione del prospetto dedicato agli interessi passivi con riferimento al bonus di 10mila euro previsto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, dalla Finanziaria 207. Per l'Agenzia l'importo corrispondente a questa franchigia va indicato nel campo 2 del rigo RF119, sommandolo al 30% del Rol indicato a colonna 1. 3) Relativamente alla consistenza della franchigia in caso di Rol negativo o pari a zero, la deduzione spetta integralmente in ogni caso, per cui in questa ipotesi, il campo 2 del rigo RF119 conterrà 10mila euro p il minor importo che serve ad azzerare gli interessi passivi potenzialmente indeducibili.

Giorgio Gavelli, *La franchigia salva dal Rol*, in *Il Sole 24 Ore*, 1/09/2009, pag. 29